

OFFICE ADDRESS  
Via Caradosso 9  
Milano  
Italia

INTERNET  
www.statkraft.com

PEC  
ski36@unapec.it

**Oggetto:** Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 33 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18 MW sito nel Comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR).

### **Controdeduzioni alle Osservazioni presentate in data 30/08/2023 dal Comitato Ambiente e Salute di Tuscia prot. 0137174**

Con le suindicate Osservazioni a firma di Roberto Mancini, pubblicate sul portale del procedimento in data 30/08/2023, il Comitato Ambiente e Salute Tuscia (il "**Comitato**"), ha espresso delle considerazioni in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Riguardo a tali Osservazioni, si contro deduce come segue.

1. Il Comitato ritiene che "alla luce del vincolo sul patrimonio paesaggistico... imposto dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 191/2021 e s.m.i. ... le aree in cui sono previsti gli insediamenti dei cinque aerogeneratori dell'impianto eolico oggetto delle Osservazioni non sono idonee perché ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Culturali tutelati dalla Parte seconda del Codice 42/2004 e dall'art. 136 dello stesso".

Rispetto a quanto sopra riportato, la Scrivente sottolinea che, al contrario di quanto osservato dal Comitato, come si evince dall'elaborato di progetto "Carta Aree Idonee art. 6 D.L. 50/2022 mod. art. 20 D.L. 199/2021 e D.L. 13/2023 ("063\_SKI36-MCAS-REEDL50\_CartaldoneeArt6Comma8DL199\_2021"), il progetto eolico in oggetto, comprensivo delle opere di connessione, ricade interamente all'interno di aree idonee ex lege ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs. 199/2021.

Nello specifico, il Comitato ha evidenziato l'incompatibilità dell'impianto relativamente ai "Siti archeologici" evidenziati "nell'estratto delle mappe delle Tavole A e B del PTPR prodotte dall'impresa ...che ricadono nella fascia di rispetto dei 3 km ex art 20 co.8 lettera c-quarter del D.Lgs. n.199 del 2021."

Sul tema, la Scrivente segnala che, al fine della valutazione dell'idoneità dell'area, occorre fare riferimento ad un diverso elaborato di progetto, ossia alla Tavola "Carta Aree Idonee art. 6 D.L. 50/2022 mod. art. 20 D.L. 199/2021 e D.L. 13/2023" ("063\_SKI36-MCAS-AREE-DL50\_CartaldoneeArt6Comma8DL199\_2021") **in cui sono evidenziati i buffer di 3 km**

rispetto ai beni tutelati (beni culturali e beni di interesse paesaggistico dichiarato); peraltro, le aree archeologiche a cui il Comitato fa riferimento sono ad oggi delle mere segnalazioni archeologiche, riportate sul sito web Vincoli in Rete, ma per le stesse non risultano norme o provvedimenti che le identifichino come beni culturali (parte II del D.Lgs. 42/2004) o come beni di interesse paesaggistico dichiarato (art. 136 D.Lgs. 42/2004). Dalla suddetta Tavola risulta evidente che, diversamente da quanto osservato dal Comitato, l'intero impianto, incluse le relative opere di connessione, ricade all'interno di aree qualificate quali idonee ex lege (art. 20 c. 8 lettera c-quarter del D.Lgs. 199/2021).

Relativamente al dettaglio con le distanze dei singoli aerogeneratori rispetto alla zona identificata con codice *m056\_0060*, la Scrivente sottolinea che tale zona risulta essere tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e non ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Di conseguenza, la zona menzionata non può essere annoverata fra i beni tutelati rispetto ai quali è definito un buffer di 3 km ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs. 199/2021, considerato che l'impianto è posto al di fuori della zona stessa e considerata altresì la non rilevanza del buffer al caso di specie, non sussiste alcuna incompatibilità del progetto in oggetto in relazione al bene suindicato.

Riguardo al distanziamento dei singoli aerogeneratori rispetto alla “*zona archeologica della città e necropoli di Vulci*”, la Proponente segnala che tutte le turbine dell'impianto in oggetto sono localizzate al di fuori del suddetto buffer, come evidenziato all'interno della Tavola “Carta Aree Idonee art. 6 D.L. 50/2022 mod. art. 20 D.L. 199/2021 e D.L. 13/2023”.

Per esaustività, la Scrivente ritiene opportuno ricordare che il Legislatore ha disciplinato all'articolo 20 D.Lgs. 199/2021 la materia delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e che la ratio su cui la normativa di specie si basa non è quella di fissare divieti e vincoli alla realizzazione degli impianti, come rappresentato dal Comitato, ma bensì di agevolarne l'autorizzazione.

Si sottolinea, in ogni caso, che il comma 7 del suddetto articolo 20 stabilisce che “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

Da ultimo, con riferimento alle “esternalità negative” menzionate dal Comitato a pagg. 3 e 4 delle Osservazioni, la Scrivente evidenzia come, dal punto di vista economico, la realizzazione del progetto in oggetto comporterebbe dei vantaggi significativi al territorio di interesse, primi, fra tutti, i vantaggi in termini di ricaduta occupazionale.

Peraltro, non si condivide la miope visione del Comitato nel considerare le “esternalità negative” con potenziali ricadute meramente a livello locale, tralasciando di soppesare gli evidenti vantaggi su scala nazionale correlati allo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: in primis, il soddisfare il fabbisogno energetico riducendo la dipendenza

da fonti energetiche fossili ad elevate emissioni di gas a effetto serra, a vantaggio dell'intera comunità nazionale e delle generazioni future.

Ci si permette di segnalare, infine, che la sola considerazione delle esternalità a livello locale impedirebbe di per sé la realizzazione di qualsiasi opera di pubblica utilità, che deve invece essere valutata secondo parametri di costi e benefici che inevitabilmente abbracciano una dimensione più ampia del solo territorio localmente interessato. A questo proposito, si ricorda che, per effetto del Regolamento UE 2022/2577, gli impianti rinnovabili sono da considerarsi opere di interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi,

2. In merito alla presunta inidoneità dell'area derivante dall'inserimento dell'impianto eolico in oggetto all'interno del raggio di 8.5 km da beni culturali e paesaggistici di pregio (AREE CONTERMINI previste dal D.M. 10/09/2010), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, pubblicato in G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore il 25 febbraio u.s., è stato abrogato l'articolo 30 comma 2 del D.L. n. 77/2021, modificativo a sua volta dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, il quale prevedeva la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti localizzati nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

A tal proposito, si osserva che la nozione di "aree contermini" rispondeva unicamente all'esigenza di delimitare l'ambito di competenza del Ministero della Cultura rispetto ai procedimenti autorizzativi di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non assumeva rilievo alcuno rispetto alla qualificazione dell'area di progetto come "idonea" o "non idonea". In ogni caso, la modifica menzionata, nell'escludere la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento per finalità di tutela legate alle aree contermini, ha comportato il venir meno della rilevanza stessa del concetto di "area contermini".

Specificatamente, si segnala che alla luce delle modifiche normative recentemente intervenute, **è stata abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini prevista dalle Linee Guida sull'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili** (D.M. 10 settembre 2010) e dai relativi atti o provvedimenti attuativi che siano incompatibili con la nuova disciplina dell'articolo 12 comma 3-bis D.Lgs. 387/2003.

Conseguentemente, non può ravvisarsi nel caso di specie alcun profilo di inidoneità dell'area sulla base di quanto osservato dal Comitato in relazione alle aree contermini.

3. Con riferimento alle considerazioni svolte in merito agli impatti visivi menzionati al punto 3) delle Osservazioni, i quali dovrebbero "tener opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti", poiché la loro co-visibilità produrrebbe "l'effetto foresta d'acciaio", si osserva quanto segue. Come noto, la possibilità di sviluppo di impianti eolici sul territorio è inevitabilmente influenzata dalla presenza di condizioni anemometriche favorevoli, ragion per cui, per tale fattore naturale, alcune aree risultano maggiormente "vocate" di altre. Il territorio individuato per la realizzazione dell'impianto in oggetto, per

l'appunto, è caratterizzato da condizioni di particolare vantaggio in termini di ventosità.

Ad avviso della Scrivente, la normativa richiamata dal Comitato (ossia, l'Allegato IV, paragrafo 3, del D.M. 10 settembre 2010) deve essere letta nell'ottica di garantire il corretto inserimento degli impianti eolici nel contesto di riferimento, al fine di bilanciare tale necessità con il crescente inevitabile ricorso alle energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale, giunto a livelli ormai emergenziali.

Relativamente agli impatti cumulativi e alla distanza tra diversi impianti, il progetto in oggetto rispetta la vigente normativa e Statkraft, in linea con la sua strategia di sostenibilità, è sempre aperta ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le misure di mitigazione che risultino più opportune ed efficaci.

Si osserva inoltre che con riferimento all'area vasta, la presenza di altri impianti già integrati con il paesaggio fa sì che l'impianto in oggetto non risulti invasivo e non costituisca elemento di disturbo visivo in uno skyline già caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori. Il progetto è stato pensato in modo da contenere opportunamente l'incremento dell'impatto percettivo, consentendo di controllare quanto più possibile i fattori che possono aumentarne l'entità. Da ultimo, si fa presente che nel territorio comunale di interesse attualmente non sono presenti altri impianti eolici e che, in ogni caso, la valutazione degli impatti cumulativi viene per legge effettuata con esclusivo riferimento *“ad altri progetti esistenti e/o approvati”*.

Ad ogni modo, la Scrivente si rende disponibile ad attuare opportune attività / opere di compensazione territoriale, in conformità ai principi delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, per gli impatti del progetto che dovessero essere ritenuti non mitigabili in misura adeguata.

4. Con riferimento al richiamo agli obiettivi contenuti nel PNIEC del 2019, si segnala che, come noto, gli stessi sono ad oggi oggetto di revisione, essendo in corso l'iter di approvazione della proposta di aggiornamento del nuovo testo del PNIEC, già trasmesso alla Commissione Europea a giugno 2023. Nella stessa direzione si muove il Decreto per l'identificazione delle aree idonee, attualmente in fase di discussione alla Conferenza Unificata Stato-Regione, che revisiona al rialzo i target di capacità rinnovabile installata per le singole regioni.

Si osserva che, considerata la crisi energetica aggravata dagli avvenimenti degli ultimi anni, che determinano la necessità di un ancor più deciso incremento della quota di fabbisogno energetico da soddisfare attraverso il ricorso all'energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi di cui alla proposta di aggiornamento del PNIEC e del Decreto sull'identificazione delle aree idonee sopra menzionati sono stati incrementati rispetto alla pianificazione precedente (con un aumento, per quanto riguarda la fonte eolica, pari a +17 GW su scala nazionale al 2030). Gli obiettivi a cui fa riferimento il Comitato, pertanto, sono ad oggi ampiamente superati.

In ogni caso, non si condivide l'assunto in base al quale *“la Provincia di Viterbo ha già ampiamente superato e raggiunto”* gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili introdotti dal PNIEC, in considerazione del fatto che la ripartizione di tali obiettivi è effettuata a livello regionale, con la finalità ultima di conseguire obiettivi nazionali, e non assume in tal senso rilevanza un contributo *“quota parte”* del territorio provinciale viterbese.

In merito alla considerazione che il PNIEC *“per l'eolico prevede l'opportunità di favorire*

investimenti di revamping e repowering dell'eolico esistente con macchine più evolute ed efficienti, sfruttando la buona ventosità di siti già conosciuti e utilizzati, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo", si sottolinea che pur incoraggiando interventi di revamping e repowering, il PNIEC non introduce preclusioni alla realizzazione di nuovi impianti, che, insieme agli interventi di potenziamento, rappresentano un contributo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi previsti al 2030 e al 2050, nonché dei nuovi ambiziosi obiettivi in corso di definizione. Infine, si ricorda che la politica energetica attuale, che mira a rispondere alla crisi energetica, climatica ed ambientale in atto, ha in tempi recenti visto l'affermazione del principio per cui la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce "interesse pubblico prevalente" (si veda, al riguardo, il Regolamento UE 2022/2577).

5. Rispetto al punto 4) delle Osservazioni, si evidenzia infine che, al contrario di quanto osservato dal Comitato, secondo cui "la Regione Lazio con la D.G.R. n. 595/2022 ha adottato il Piano Energetico regionale prevedendo per il territorio laziale, non idoneo all'eolico onshore, lo sviluppo offshore", si osserva che tale PER (che costituisce allo stato mera "proposta di aggiornamento", adottata con la DGR 595/2022), lungi dall'aver individuato preclusioni all'autorizzazione di impianti eolici onshore sul territorio della Regione, che il Comitato avrebbe definito come "non idoneo" a tale scopo, si limita ad illustrare politiche di programmazione per il perseguimento di obiettivi strategici a livello regionale per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e, nel fare ciò, indica mere proposte di intervento e raccomandazioni. Inoltre, la Scrivente segnala che nello Scenario Obiettivo (PER, Allegato 3, pag. 34), relativamente agli impianti eolici onshore, è riportato che le aree vocate e libere da vincoli per l'installazione degli aerogeneratori sono limitate, ma non assenti.
6. In merito al riferimento del Comitato alle "Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)", adottate con D.G.R 390/2022, si osserva che in tali Linee Guida sono state definite le classi di compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sulla base delle "trasformazioni causate dall'inserimento delle diverse tipologie di impianti nel territorio e le caratteristiche dimensionali e specifiche delle singole tecnologie" (pag. 28 Linee Guida); in particolare, tali classi di compatibilità sono contestualizzate rispetto ai diversi sistemi di paesaggio individuati nelle pertinenti sezioni del PTPR. A tal proposito, il sistema di paesaggio interessato dalla realizzazione dell'impianto di cui si discute, ricade tra quelli classificati quali di 'Paesaggio agrario di valore'. Si segnala che dalla classificazione contenuta nella tabella riepilogativa inserita a pag. 29 delle Linee Guida, l'impianto in specie risulta classificato come '*impianto compatibile con limitazioni*' e si sottolinea, inoltre, che, nel sistema di Paesaggio agrario di valore, "sono consentiti gli impianti eolici anche di grande dimensione previa valutazione della compatibilità paesaggistica" (pag. 83 Linee Guida).

Pertanto, in base alle Linee Guida menzionate dall'osservante, non sussiste alcuna generale incompatibilità dell'impianto per il suo impatto visivo e di consumo di suolo.

7. In riferimento a quanto osservato dal Comitato in merito a quanto deliberato nella D.G.R. 171/2023 al punto 1.c), la scrivente Società puntualizza come quanto riportato nelle suddette Osservazioni si riferisca a procedimenti relativi al PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e non a procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs, iter che interessa il progetto in oggetto. Inoltre,

si reitera che l'impianto di cui si discute si trova interamente in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quarter del Dlgs 199/2021 e, pertanto, quanto contenuto nella Delibera richiamata non trova applicazione al caso di specie, considerato anzi che la Delibera stessa prevede, quale indirizzo per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti fotovoltaici ed eolici, l'“avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

Da ultimo, in relazione al principio di saturazione territoriale (pag. 12 delle Osservazioni), si evidenzia che non sussiste un parametro riferibile alla “saturazione” dell'area che possa di per sé, al netto di ogni altra valutazione legata alle specifiche caratteristiche del progetto, orientare in senso negativo il procedimento autorizzatorio di impianti FER e che la diversa distribuzione degli impianti FER sui territori delle province laziali è inevitabilmente influenzata dalla presenza di fattori naturali favorevoli e, con particolare riferimento alla fonte eolica, di idonee condizioni anemometriche. Pertanto, in mancanza di profili di idoneità dell'area legati alla concentrazione di iniziative progettuali, che siano stati specificamente individuati dalle autorità competenti nel rispetto del quadro normativo vigente (il che non è avvenuto con la D.G.R. n. 171/2023 sopra richiamata), non possono essere ritenute sussistenti generali preclusioni alla realizzabilità di impianti FER sulla scorta di tale affermato principio di saturazione.


8. In conclusione, relativamente alla richiesta da parte del Comitato affinché sia svolta un'analisi di Valutazione di Incidenza, si segnala che la scrivente Società ha già provveduto a richiedere e a far redigere lo Studio di Incidenza Ambientale (“154\_SKI36-MCAS-VINCA\_SKI36-MCAS-VINCA\_Studio Incidenza Ambientale”), che è stato presentato insieme a tutti gli altri elaborati di progetto e che è attualmente consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella pagina dedicata al progetto in oggetto. Dal suddetto Studio di Incidenza Ambientale si evince che:
- gli effetti del progetto sui siti Natura 2000 si possono sintetizzare **in incidenza nulla** su habitat e specie di flora;
  - l'**incidenza** sull'avifauna è rilevata come **bassa non significativa**;
  - **non sarà significativa l'incidenza** né sulla ZSC IT6010017 “Sistema fluviale Fiora-Olpeta” né sulla ZPS IT6010056 “Selva del Lamone e Monti di Castro”.

La scrivente Società si rende disponibile ad interloquire con Codesto Comitato Ambiente e Salute Toscana al fine di evidenziare i benefici per il territorio conseguenti alla realizzazione del progetto.

Distinti saluti.

Milano, 11/09/2023

SKI 36 S.r.l.  
Amministratore Unico e legale rappresentante



(Carla Di Tillio)